



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IL SINDACO METROPOLITANO

ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE N. 6 del 27/11/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Proroga prosecuzione temporanea della gestione commissariale presso l'ATO ME4 e individuazione del Commissario Straordinario per la garanzia della continuità del servizio.

IL SINDACO METROPOLITANO

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 7/rif del 3 dicembre 2018 - Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 - Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente";

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 39915 del 30.09.2019 avente ad oggetto: "Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente";

RICHIAMATO il contenuto della Direttiva Assessoriale prot. n. 013527 del 27.03.2019 e, segnatamente, il punto 2.4 diretto ad evidenziare che l'attuale situazione in *subiecta* materia può allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza extra ordinem ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, derogandosi in particolare agli artt. 15 e 19 L.R. n. 9 /2010;

CONSIDERATA quindi la necessità di garantire il servizio in alcune parti del territorio della ex Provincia di Messina, oggi Città Metropolitana, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge da parte della SRR "Messina Area Metropolitana" ed al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, attivando conseguentemente il potere ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO della nota prot. 16941 del 30.09.2019 del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla precedente Ordinanza n. 5 del 31.05.2019;

PRESO ATTO che la predetta nota del MATTM, evidenzia, tra l'altro, che "... per quanto attiene all'affidamento del Servizio della Gestione R.S.U., che peraltro non viene determinato nell' Ordinanza in questione ..." e che quindi alcuna deroga al codice degli appalti in relazione all'affidamento del servizio è oggetto dell'Ordinanza in questione;

CONSIDERATO che con la suddetta direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità prot. 39915 del 30.09.2019, al fine della più idonea salvaguardia della continuità del servizio nelle more del concreto avvio operativo da parte della SRR "Messina Area Metropolitana" la quale non ha ancora completato le procedure relative all'avvio del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L.R. 9/2010 e

ss.rnm.ii., si richiamano i Sindaci metropolitani, i Commissari Straordinari e i Comuni dell'isola a valutare la reitera dei precedenti provvedimenti in deroga alle disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2010 e in particolare all'art. 15 e 19 della medesima Legge per il tempo necessario al superamento dei ritardi da parte della suddetta Società di Regolamentazione dei Rifiuti;

CONSIDERATO che la suddetta forma di gestione di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/rif del 03.12.2018 è scaduta il 31.03.2019 e che con Ordinanza n. 01 del 01.04.2019 emessa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 dal Sindaco Metropolitano di Messina si è provveduto mediante il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti attraverso la nomina di un Commissario Straordinario nominato con la medesima Ordinanza n. 01/2019 che a far data dal 01.04.2019 e fino al 31.05.2019 (2 mesi) si è avvalso della struttura organizzativa della Società d'Ambito ATOME4 S.p.A. in liquidazione nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla medesima Società d'Ambito e delle relative autorizzazioni e convenzioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione nelle more dell'individuazione del Soggetto gestore, nelle forme di legge, da parte della SRR "Messina Area Metropolitana".

CONSIDERATO che successivamente la suddetta ordinanza è stata più volte reiterata con i seguenti provvedimenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- Ordinanza n. 05/2019 per il periodo 01.06.2019 – 30.09.2019 (4 mesi);
- Ordinanza n. 06/2019 per il periodo 01.10.2019 – 28.03.2020 (6 mesi);
- Ordinanza n. 01/2020 per il periodo 29.03.2020 – 24.09.2020 (6 mesi);
- Ordinanza n. 03/2020 per il periodo 25.09.2020 – 30.11.2020 (2 mesi)

e che a fronte della prima Ordinanza che ha previsto un termine di 2 mesi, il Sindaco Metropolitano di Messina con i superiori provvedimenti ne ha reiterato l'efficacia ex art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per ulteriori 18 mesi con termine finale il 30 novembre 2020 e quindi per complessivi 20 mesi;

VISTA

la nota prot. 2028 del 18.11.2020 con la quale il Presidente della SRR, ing. Nicola Russo, premesso che per ragioni temporali non sarà concluso entro il 30.11.2020 il procedimento di individuazione del nuovo Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. e considerato che la durata complessiva delle Ordinanze già rilasciate dal Sindaco Metropolitano di Messina è di 20 mesi ha richiesto alla Regione Siciliana, alla luce della vigente normativa in materia e di quanto disposto dalla circolare del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 5982/2016 e dell'atto di indirizzo dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. 2753/GAB del 29.06.2018, se può ritenersi conforme al dettato normativo un'ulteriore proroga di 4 mesi rispettosa del termine massimo di 24 mesi di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 5982 del 22.04.2016;

VISTA

la nota prot. 45988 del 19.11.2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha riscontrato la suddetta nota prot. 2028 del 18.11.2020 nei seguenti modi:

A chiarimento della corretta interpretazione della norma, il Ministero dell'Ambiente con circolare n. 5982 del 22.04.2016, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al punto 5 (durata delle ordinanze contingibili ed urgenti) così riporta: "Il periodo per il quale può estendersi il regime emergenziale instaurato da tali provvedimenti – salvo la possibilità di intesa ai sensi del comma 4 dell'art. 191 – è dunque pari, al massimo, a ventiquattro mesi.

VISTA

la nota prot. 2057 del 20.11.2020 del Presidente della SRR, ing. Nicola Russo, avente per oggetto "Richiesta di emissione provvedimento contingibile e urgente ex art. 191 del

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la garanzia della continuità dei servizi in nome e per conto dei Comuni dell'ATO ME4” con la quale chiede al Sindaco Metropolitano di Messina di valutare l'emissione di un ulteriore provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 mediante il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a far data dal 01.12.2020 e per un periodo di 4 mesi quale estensione del regime emergenziale instaurato pari al massimo a ventiquattro mesi attraverso un Commissario Straordinario che si avvale della struttura organizzativa della Società d'Ambito ATOME4 S.p.A. in liquidazione nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla medesima Società d'Ambito e delle relative autorizzazioni e convenzioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione in nome e per conto dei Comuni di Antillo, Castelmola, Forza d'Agrò, Gaggi, Gallodoro, Itala, Letojanni, Mandanici, Mongiuffi Melia, Pagliara, Sant'Alessio Siculo, Savoca e Scaletta Zanclea;

VISTA

la nota prot. 20582 del 23.11.2020 del Sindaco del Comune di Giardini Naxos avente ad oggetto “*Richiesta di emissione provvedimento contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la garanzia della continuità dei servizi in nome e per conto dei Comuni dell'ATO ME4 tra cui Giardini Naxos*” con la quale chiede al Sindaco Metropolitano di Messina di voler comprendere anche il Comune di Giardini Naxos nei provvedimenti contingibili e urgenti che saranno adottati per la garanzia della continuità dei servizi nei Comuni ricadenti nell'ATO ME4;

VISTA

la nota prot. 4255 del 22.07.2020 con la quale il Soggetto Liquidatore dell'ATO ME4 in Liquidazione ha rilasciato il proprio nulla osta affinché il Commissario Straordinario possa utilizzare in distacco/comando il personale SRR attualmente impegnato nel servizio raccolta RSU del Comune di Giardini Naxos;

VISTO

l'art. 191 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.: 

1. “[...] qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;
2. “[...] il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”;
3. “Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;
4. “Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”.

VISTO

il parere rilasciato dall'ASP con nota prot.n° 136367 del 26/11/2020

PRESO ATTO del contenuto della nota prot. 14630 del 27/3/2020 dell'ARPA Sicilia con la quale ribadisce che nella fattispecie di ordinanza non si evincono aspetti tecnici e/o gestionali su cui Arpa Sicilia debba esprimere parere, trattandosi di un atto amministrativo di nomina.

CONSIDERATO che la SRR "Messina Area Metropolitana", società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 dell'08.04.2010 e ss.mm.ii., dopo aver preliminarmente accertato, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 6/Rif del 30.06.2016, lo stato delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che i Comuni, in forma singola o associata, avrebbero dovuto porre in essere, ha elaborato gli atti propedeutici alla celebrazione della gara per i Comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Forza d'Agrò, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Mandanici, Mongiuffi Melia, Pagliara, Sant'Alessio Siculo, Savoca e Scaletta Zanclea per la durata di anni 7 e che il 19.09.2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che allo stato attuale, l'U.R.E.G.A. di Messina ha proposto l'aggiudicazione per soli due dei cinque lotti di gara previsti mentre permangono ancora le attività di competenza del medesimo Ufficio regionale per i lotti 1, 4 e 5 i cui tempi di conclusione non sono di breve durata;

ATTESO

che, sentiti i Rappresentanti legali dei Comuni interessati, non viene garantita la piena operatività nell'intero territorio della Città Metropolitana in quanto, gli stessi, hanno evidenziato la ricorrenza, nella fattispecie, delle situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 e hanno rappresentato, segnatamente, come non sia altrimenti possibile a partire dal 01.12.2020 provvedere alla gestione dei RR.SS.UU. diversamente dall'attuale assetto in termini di maggiore efficienza ed economicità e che tale circostanza ricorre ancora per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e spazzamento nei Comuni per i quali non si sono ancora completate le azioni di competenza per la gestione ordinaria di igiene ambientale;

RITENUTO

che nelle more della individuazione nelle forme di legge del nuovo Soggetto Gestore da parte della SRR appare assolutamente necessario scongiurare l'interruzione del pubblico servizio che prevede la garanzia della continuità dei servizi nei territori comunali interessati, specie al fine di evitare gravi e irreparabili pregiudizi alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria vanificando altresì i risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e miglioramento della qualità del servizio in tutti i Comuni serviti senz'altro da evitare anche alla luce del generale contesto di criticità del servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambito regionale;

VISTO

l'art. 182-bis D. Lgs. n. 152/2006, che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di auto sufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

CONSIDERATO che le dichiarazioni hanno consentito di preconstituire i requisiti richiesti dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 predetto, fra cui quanto previsto dal comma 3, permettendo al contempo di superare le criticità evidenziate dall'istruttoria interna sugli aspetti precipuamente inerenti l'Ordinanza de quo, fermi restando gli obblighi di legge a carico del gestore;

DATO ATTO

che, trattasi di servizio pubblico essenziale non suscettibile di subire interruzioni, pena le suddette conseguenze igienico-sanitarie, come peraltro ribadito nel parere prodotto da A.S.P. Messina con prot. n.136367 del 26/11/2020;

ATTESO

che, l'eccezionale urgenza ed improrogabilità dell'intervento *de quo* connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Messina al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio provinciale di Messina;

ATTESO

altresì, che ai sensi del punto 2.4 - lett. d) della direttiva regionale summenzionata, in considerazione della scadenza della speciale forma di gestione al 30.11.2020 è necessario procedere all'individuazione del "*Commissario dell'ATO ME4*" affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (società d'ambito in liquidazione) nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'ambito stessa e delle relative autorizzazioni, dandosi atto che gli oneri derivanti da tale attività - per i quali dovrà essere istituita separata contabilità - sono posti a carico proporzionalmente delle amministrazioni beneficiarie del servizio;

RITENUTO

pertanto:

- necessario derogare all'art. 15 L.R. n. 9/2010;
- adottare il presente provvedimento per la durata temporanea dal 01.12.2020 fino al 31.03.2021 per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e spazzamento nei Comuni che non hanno ancora avviato la gestione ordinaria di igiene ambientale e comunque non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità precedentemente evidenziate.

CONSIDERATO che, come è noto, in virtù di ordinanze ex art.191 D.lgs n.152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana, dal 01.10.2013 e sino al 31.03.2019, il servizio di igiene ambientale nel territorio dei Comuni dell'ATO ME4 è stato garantito mediante una speciale forma di gestione commissariale degli ATO da parte della Regione Siciliana nelle more della definizione delle procedure di affidamento al nuovo gestore unico, secondo le modalità previste dall'art. 15 L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la L.R. 9/2010 prevedeva un cronoprogramma di attuazione che ha subito dei rallentamenti non imputabili a questo Ente.

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 3/2020 di pari oggetto la cui speciale forma di gestione cessa il 30.11.2020;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 4/2019, avente per oggetto "*Determinazione compenso del Commissario Straordinario Provinciale per l'ATO 4 Messina S.p.A. in liquidazione, ai sensi del D.A. n. 430 del 9.4.2014*";

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente per il periodo **dal 01.12.2020 al 31.03.2021** il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocume alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei Comuni di Antillo, Castelmola, Forza d'Agrò, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Mandanici, Mongiuffi Melia, Pagliara, Sant'Alessio Siculo, Savoca e Scaletta Zanclea già ricompresi nell'Ambito

Territoriale, denominato ATOME4 per i quali ancora la SRR "Messina Area Metropolitana" non ha completato le attività di competenza relativi alla gestione ordinaria dei servizi ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.

2. Di confermare, ai sensi della Direttiva Regionale prot. 013527 del 27.03.2019, per il periodo indicato al precedente punto 1) ed alle relative condizioni, quale "*Commissario Straordinario Provinciale dell'ATOME4*" l'ing. Nicola Russo, Presidente della SRR "Messina Area Metropolitana" affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (Società d'Ambito ATOME4 S.p.A. in liquidazione) nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'Ambito stessa e delle relative autorizzazioni e convenzioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge.
3. Dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle Amministrazioni locali beneficiarie del servizio.
4. Disporre l'esecuzione della presente Ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze, a cura del Commissario dell'ATO ME4 in liquidazione nominato con la presente ordinanza, nonché del Soggetto Liquidatore e Legale Rappresentante dell'ATO ME4 in liquidazione per le funzioni datoriali di cui alla nota prot. 4255 del 22.07.2020 citata in premessa;
5. Al Commissario Straordinario Provinciale dell'ATO ME4 nominato al precedente punto 2) spetta il compenso determinato con propria Ordinanza n. 4/2019;
6. Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.I., al Prefetto di Messina, all'ASP di Messina, alla ST ARPA di Messina, ai Sindaci dei Comuni della provincia di Messina, alle SRR ricadenti nella Città Metropolitana di Messina, al Soggetto Liquidatore dell'ATO ME4 in liquidazione, al Commissario Straordinario dell' ATOME4, ai Comuni di Antillo, Castelmola, Forza d'Agrò, Gaggi, Gallo d'Orso, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Mandanici, Mongiuffi Melia, Pagliara, Sant'Alessio Siculo, Savoca e Scaletta Zanclea.
7. Di riservarsi di revocare la presente ordinanza ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata e cesserà automaticamente gli effetti per i territori comunali ove dovesse avviarsi il nuovo servizio affidato ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2020 e ss.mm.ii.;
8. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione; Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Messina, 27 NOV. 2020



IL SINDACO METROPOLITANO
DOTT. CATENO DE LUCA

Cateno De Luca



DATA : 26 NOV. 2020

PROT: 136367

A

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Area Medica . UOC SIAV

Telefono
090 3654150

FAX
090 3653916

PEC
protocollogenerale@pec.asp.messina.it

WEB www.asp.messina.it

Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Controllo Gestione Rifiuti
protocollo@pec.prov.me.it

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
“Proroga prosecuzione temporanea della gestione ex ATO Rifiuti della ex Provincia di Messina e individuazione del Commissario dell'ATO 4 Messina”. Rinnovo Ordinanza Sindacale n. 4 del 01-10-2020.
Richiesta parere di competenza.

In riferimento alla nota prot. n. 0031303/20 del 25-11-2020, relativa alla richiesta del parere di competenza ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per “procedere al rinnovo dell'Ordinanza Sindacale n. 4 del 01-10-2020 con scadenza 30-11-2020 avente per oggetto: Proroga e prosecuzione temporanea della gestione ex ATO Rifiuti della ex Provincia di Messina e individuazione del Commissario dell'ATO 4 Messina”, pervenuta al protocollo generale di questa Azienda in data 25-11-2020 con prot. n. 135809;

vista la proposta di “Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Proroga prosecuzione temporanea della gestione commissariale presso l'ATO ME4 e individuazione del Commissario Straordinario per la garanzia della continuità del servizio” allegata alla suddetta nota;

pur considerando che una eventuale interruzione dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti comporterebbe una situazione di grave inconveniente igienico sanitario con pericolo per la salute pubblica;

si ribadisce quanto rappresentato nella precedente nota prot. n. 38476 del 27-03-2020 trasmessa da questo Servizio in merito al fatto che nella suddetta richiesta non si riscontrano elementi tecnici e gestionali per cui esprimere il parere di competenza.

Il Responsabile U.O.S.

Tutela della Salute dai Rischi Connessi
all'Inquinamento Ambientale e risorse idriche
Dott. Natale Lombardo

Il Direttore S.I.A.V.

Dott.ssa Maria Gabriella Caruso

